

Rapporto parziale 2

numero	data	Dipartimento
5723 R parz.2	28 marzo 2006	SANITÀ E SOCIALITÀ
Concerne		

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 25 ottobre 2005 concernente la modifica della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)

1. INTRODUZIONE

La Laps torna di nuovo sui banchi del Gran Consiglio per modifiche di ordine sostanziale e per modifiche di ordine formale.

Prima di affrontare le proposte del presente messaggio vale la pena ricordare il percorso di questa legge:

- Il 1° luglio 1998 veniva presentato il Messaggio N. 4773 con i contenuti della nuova Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali;
- Il 22 dicembre 1998 veniva approvato il Messaggio N. 4773 A, quale complemento al primo, con le modifiche delle legge settoriali interessate dalla riforma;
- Il 9 dicembre 1998 il Consiglio di Stato, con il Messaggio 4819 chiedeva un investimento per realizzare il progetto "Intervento sociale" previsto nell'ambito di Amministrazione 2000, il quale metteva le basi tecniche e operative per poter concretamente mettere in atto la nuova legge;
- Il 13 marzo 2002 il Consiglio di Stato, prima che entrasse in vigore la Laps, chiedeva ulteriori modifiche della legge a causa delle decisioni federali relative al sussidiamento dei premi dell'assicurazione malattia e per semplificare alcune procedure.

La complessità della legge ed anche il suo carattere innovativo hanno richiesto un importante lavoro di approfondimento da parte del Gran Consiglio che:

- Il 4 ottobre 1999 accoglieva il credito di fr. 1'698'000.- per la realizzazione del progetto intervento sociale;
- Il 5 giugno 2000 accettava la nuova Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali;
- Il 24 giugno 2002 accoglieva le proposte di modifica della Laps la quale entrava poi in vigore il 1 febbraio 2003.

2. LE NUOVE PROPOSTE DI RIFORMA

Il Messaggio relativo al pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali prevedeva da una parte la revisione della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali e dall'altra il progetto di regionalizzazione delle agenzie AVS.

Quest'ultimo tema sarà affrontato solo più avanti, tramite uno specifico messaggio.

Con la presente revisione si intende razionalizzare l'impiego delle risorse economiche alla luce dell'esperienza dei primi due anni di applicazione della legge e nel contempo si procede all'integrazione nella legge di tutta una serie di direttive emanate dal 2003 ad oggi.

La revisione proposta prevedeva anche la conferma, per il 2006, dell'applicazione dei limiti di reddito PC in vigore già a partire dal 2004. Infatti la Confederazione provvederà all'adeguamento di tali limiti solo a partire dal 2007.

Tale decisione è già stata anticipata con l'approvazione da parte del Gran Consiglio, in occasione del dibattito sui preventivi 2006, del Rapporto parziale sul messaggio n. 5723 del 6 dicembre 2005.

Il risparmio complessivo previsto con le modifiche di legge ammonta a circa fr. 3,7 mio suddivisi in minor costi di:

- fr. 0,55 mio. dovuti alla spesa per le imposte;
- fr. 3,15 mio dovuti alla decorrenza del diritto.

Per altre riforme quale quella legate ad una nuova definizione dell'unità di riferimento (cfr. Partner convivente) la quantificazione non è possibile.

3. LE MODIFICHE LEGISLATIVE PIÙ IMPORTANTI

I contenuti specifici della revisione sono descritti in modo chiaro e completo nel messaggio. Rinviamo dunque a quel testo per evitare di ripetere pari pari indicazioni che per la complessità tecnica dovrebbero essere riprese alla lettera.

Va però rilevato che le due modifiche con incidenza di natura finanziaria derivano dalla volontà di allineare la legge a prassi o normative federali. In particolare si fa riferimento alla legge AVS a cui la Laps si ispira per la definizione di molti aspetti di natura finanziaria

- Le spese per le imposte, oggi considerate nella calcolo del reddito disponibile residuale, nelle prestazioni complementari all'AVS/AI non sono considerate anche perché esenti da imposte. In Ticino dal 1 gennaio 2005 gli assegni familiari integrativi e di prima infanzia non sono più imponibili e quindi non si vede come le imposte possano ancora rientrare nella calcolo del reddito disponibile residuale.
- Lo spostamento della decorrenza del termine segue pure, per analogia, le disposizioni previste dalla legge AVS relativamente al diritto alle prestazioni di vecchiaia e per superstiti. Esso nasce infatti il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età o è avvenuta la morte.

Detto questo, le modifiche alle quali si ritiene opportuno por mano dopo i primi due anni di esperienze dirette sul campo in applicazione della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, adottata il 5 giugno 2000 appaiono numerose.

Qui si può rammentare che la revisione tocca sostanzialmente talune disposizioni relative all'unità di riferimento (art. 4 Laps) ed al reddito disponibile residuale (art. 5 Laps), concetti chiave della Legge.

Sono poi proposte ulteriori modifiche d'ordine più tecnico.

Si possono condividere gli intendimenti che sottendono la revisione, la quale si prefigge di rendere più mirati gli interventi, e quindi di razionalizzare l'impiego delle risorse economiche.

La revisione permette inoltre di integrare le numerose direttive emanate nei primi due anni di applicazione, come pure la giurisprudenza in campo sociale a livello cantonale e federale.

Ha destato qualche discussione in commissione la nuova formulazione dell'art. 4 relativo all'unità di riferimento.

Nella sua versione attuale, la norma prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, qualora vi siano figli in comune.

Dall'entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito infatti un'evoluzione significativa, che permette ora di adottare una norma che meglio tenga conto di numerose realtà di convivenza, con le implicazioni economiche che essa comporta, seppur non caratterizzate da figli comuni.

Con l'adozione della revisione, l'unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d'ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L'accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni.

4. MODIFICHE DELLA COMMISSIONE

Nel corso dell'esame del Messaggio e dopo un incontro con la Commissione che sta preparando le modifiche al regolamento di applicazione della LAPS ci si è resi conto che non era stato sufficientemente approfondito il rapporto con la legge sull'assistenza sociale, che andava pure modificata la Legge sugli assegni di famiglia e v'erano anche modifiche redazionali non prese in considerazione dal Messaggio.

Citiamo qui di seguito le modifiche legate alla Laps, mentre alleghiamo le modifiche redazionali della LAF e quelle di natura sostanziale della LAS derivanti dai cambiamenti proposti dal Messaggio in esame.

Le proposte di modifica proposte di seguito sostituiscono o completano gli articoli di legge proposti dal Messaggio 5723.

Art. 4 c (nuovo)

Coniugi separati di fatto (nuovo)

¹Se i coniugi sono separati di fatto ciascuno di essi costituisce un'unità di riferimento separata se, cumulativamente:

- a) non vi è un'abitazione coniugale (art. 162 CC);
- b) non vi è comunione domestica (art. 175 CC);
- c) ogni coniuge ha un domicilio proprio (art. 23 CC);
- d) non vi è unione dei mezzi finanziari per l'abitazione ed il mantenimento comprovata da una convenzione alimentare sottoscritta da entrambi i coniugi, oppure la separazione di fatto perdura da almeno un anno.

²Se vi sono figli in comune la convenzione di cui al cpv. 1 lett. d) deve essere omologata dal giudice oppure deve essere stata avviata una procedura di separazione legale o in vista dell'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale (art. 171 CC).

³L'anno di separazione di cui al cpv. 1 decorre dal momento in cui i coniugi hanno costituito domicilio proprio, attestato dal contratto di locazione oppure dalla cancelleria del Comune.

Art. 6 cpv. 2

²Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

Art. 23

Il diritto al pagamento delle prestazioni sociali decorre dal primo giorno del mese successivo al deposito della domanda e se sono adempiute le condizioni legali a cui esso è subordinato.

Art. 26 cpv. 4 (nuovo)

Il paragrafo regola la restituzione di prestazioni indebitamente percepite e allarga la responsabilità ai conviventi.

⁴I coniugi e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione.

5. CONCLUSIONI

La revisione porta dunque effettivamente a rendere la Legge più mirata, e quindi a concedere l'aiuto statale unicamente quando esso appaia pienamente giustificato. Come detto il riorientamento qui proposto si rende necessario dopo la sperimentazione messa in atto in questi anni .



La Commissione propone di accogliere il decreto legislativo annesso con le quattro modifiche proposte nel paragrafo 4 di questo rapporto e di accogliere pure le modifiche della LAF e della LAS allegate al presente rapporto.

Per la Commissione della gestione e delle finanze

Mario Ferrari e Francesca Lepori Colombo, relatori

Bacchetta-Cattori - Bignasca - Bonoli -

Carobbio Guscelli - Dell'Ambrogio - Foletti -

Ghisletta R. - Lepori B. - Lombardi -

Righinetti - Robbiani

Disegno di

LEGGE

sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 25 ottobre 2005 n. 5723 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 28 marzo 2006 n. 5723 R parz.2 della Commissione della gestione e delle finanze;
- ritenuto che i termini utilizzati in tutta la legge sono da intendere sia al maschile che al femminile,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 è così modificata:

Articolo 4 cpv. 1 lett. c)

II. Unità di riferimento 1. In generale (nuovo)

c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;

Articolo 4 cpv. 2

²Abrogato

Articolo 4 cpv. 3

³Abrogato

Articolo 4 cpv. 4

⁴Abrogato

Articolo 4 cpv. 5

⁵Abrogato

Articolo 4 cpv. 6

⁶Abrogato

Articolo 4 cpv. 7

⁷Abrogato

Articolo 4a (nuovo)

2. Titolare del diritto economicamente dipendente (nuovo)

¹Se il titolare del diritto non è economicamente indipendente, dell'unità di riferimento fanno pure parte:

- a) i suoi genitori,
- b) i suoi fratelli minorenni o non economicamente indipendenti.

²I figli e i titolari del diritto maggiorenni economicamente dipendenti fanno parte dell'unità di riferimento del genitore con il quale condividono il domicilio; se hanno domicilio per conto proprio essi fanno parte dell'unità di riferimento del genitore da loro indicato.

Articolo 4b (nuovo)

3. Genitori privati dell'autorità parentale (nuovo)

Se entrambi i genitori sono privati dell'autorità parentale, il minorente fa parte dell'unità di riferimento della madre.

Articolo 4c (nuovo)

4. Coniugi separati di fatto (nuovo)

¹Se i coniugi sono separati di fatto, ciascuno di essi costituisce un'unità di riferimento se, cumulativamente:

- a) non vi è un'abitazione coniugale (art. 162 CC);
- b) non vi è comunione domestica (art. 175 CC);
- c) ogni coniuge ha un domicilio proprio (art. 23 CC);
- d) non vi è unione dei mezzi finanziari per l'abitazione ed il mantenimento comprovata da una convenzione alimentare sottoscritta da entrambi i coniugi, oppure la separazione di fatto perdura da almeno un anno.

²Se vi sono figli in comune, la convenzione di cui al cpv. 1 lett. d) deve essere omologata dal giudice oppure deve essere stata avviata una procedura di separazione legale o in vista dell'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale (art. 171 CC).

³L'anno di separazione di cui al cpv. 1 decorre dal momento in cui i coniugi hanno costituito domicilio proprio, attestato dal contratto di locazione oppure dalla cancelleria del Comune.

Articolo 4d (nuovo)

5. Persone domiciliate all'estero (nuovo)

¹Non fanno parte dell'unità di riferimento le persone domiciliate all'estero.

²Il Consiglio di Stato definisce a quali condizioni i frontalieri hanno diritto alle prestazioni previste dalla legge.

Articolo 4e (nuovo)

6. Studenti (nuovo)

Se i genitori del figlio maggiorenne ed economicamente indipendente partecipano alle spese di mantenimento, l'importo viene considerato nel calcolo del reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento.

Articolo 4f (nuovo)

7. Altri casi particolari (nuovo)

Il Regolamento definisce e disciplina ulteriori casi particolari.

Articolo 6 cpv. 1 lett. f)

f) 1/15 della sostanza, mobiliare ed immobiliare, imponibile; la deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali ed alle coppie conviventi.

Articolo 6 cpv. 2

²Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

Articolo 8 cpv. 1 lett. a)

a) le spese ai sensi degli artt. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

Articolo 8 cpv. 1 lett. h)

h) i premi per l'assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.

Articolo 8 cpv. 1 lett. j)

j) abrogata

Articolo 17 cpv. 2

²La legge speciale determina in quale misura il costo riconosciuto della formazione debba essere coperto dal reddito dei genitori del titolare non facenti parte della unità di riferimento, se essi sono tenuti al mantenimento conformemente all'art. 277 CC.

Articolo 18 cpv. 3 (nuovo)

A. Informazione e consulenza (nuovo)

³La consulenza in merito ai propri diritti ed obblighi è, di regola, fornita gratuitamente.

Articolo 19 cpv. 3 (nuovo)

³Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o è trasmessa ad un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta oppure è stata inoltrata a tale servizio.

Articolo 20 (nuovo)

C. Rinuncia a prestazioni (nuovo)

¹Il titolare del diritto può rinunciare alle prestazioni previste dalla legge. La rinuncia può essere revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. La rinuncia e la revoca esigono la forma scritta.

²La rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali oppure se si propongono di eludere le prescrizioni legali.

³L'organo amministrativo competente deve confermare per iscritto all'avente diritto la rinuncia e la revoca. Nella conferma occorre stabilire l'oggetto, l'ampiezza e le conseguenze della rinuncia o della revoca.

Articolo 21 (nuovo)

D. Collaborazione nell'esecuzione (nuovo)

¹Le persone che compongono l'unità di riferimento ed i loro datori di lavoro devono collaborare gratuitamente all'esecuzione della legge e delle leggi speciali.

²Le persone che compongono l'unità di riferimento devono fornire gratuitamente tutte le informazioni ed i documenti necessari per accertare il diritto e stabilire le prestazioni previste dalla legge e dalle leggi speciali.

³Chi pretende prestazioni deve autorizzare tutte le persone ed i servizi a fornire nel singolo caso tutte le informazioni ed i documenti, sempre che siano necessari per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

Articolo 23

E. Decorrenza delle prestazioni sociali (nuova numerazione del marginale)

Il diritto al pagamento delle prestazioni sociali decorre dal primo giorno del mese successivo il deposito della domanda e se sono adempiute le condizioni legali a cui esso è subordinato

(L'attuale art. 23 cpv. 2 viene abrogato)

Articolo 24

G. Revisione e riconsiderazione (nuovo) I. Principio

¹Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un membro della sua unità di riferimento o l'organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

²L'organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se, cumulativamente:

- a) era manifestamente errata,
- b) la rettifica ha una notevole importanza.

³L'organo amministrativo competente può riconsiderare una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

Articolo 25

¹In caso di revisione, l'adeguamento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento all'origine della revisione.

²In caso di riconsiderazione, l'adeguamento ha effetto a partire dal momento in cui è stata emanata la decisione oggetto di riconsiderazione.

Articolo 26 cpv. 4 (nuovo)

H. Restituzione di prestazioni indebitamente percepita (nuova numerazione del marginale)

⁴I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione.

Articolo 27 cpv. 4 e 5

I. Revisione periodica e revisione straordinaria (nuovo)

⁴Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l'importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o della partecipazione al premio dell'assicurazione malattia comporta, per principio, l'adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate.

⁵L'adeguamento delle prestazioni interviene:

- a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;
- b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento all'origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell'organo amministrativo competente;
- c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall'utente.

Articolo 29

B. Assistenza giudiziaria e amministrativa (nuovo)

¹Le autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione, dei Cantoni, dei Distretti, dei Circoli ed i Comuni comunicano gratuitamente agli organi chiamati all'applicazione della legge e delle leggi speciali, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, tutte le informazioni ed i documenti utili a:

- a) determinare, modificare o restituire prestazioni,
- b) prevenire versamenti indebiti.

²Alle stesse condizioni gli organi amministrativi competenti chiamati ad applicare la legge e le leggi speciali si prestano reciproca assistenza.

Articolo 30

C. Notificazione in caso di cambiamento delle condizioni (nuovo)

¹Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

²Qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l'obbligo di informare l'organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche.

Articolo 31

¹Le persone che partecipano all'esecuzione e al controllo o alla sorveglianza dell'esecuzione della legge e delle leggi speciali devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

²Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, il Consiglio di Stato può consentire eccezioni all'obbligo del segreto.

Articolo 33 cpv. 3

Rimedi di diritto e procedura (nuovo)

³È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961. Per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il rapporto 28 marzo 2006 n. 5723 R parz.2 della Commissione della gestione e delle finanze;

d e c r e t a :

I.

La Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 è così modificata:

Art. 22 lett. a) n. 4 (nuovo)

4. non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

Art. 22 lett. c) (nuova)

c) Spesa per l'alloggio

Per il calcolo della spesa per l'alloggio viene considerato l'affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall'art. 9 Laps.

Art. 61

¹Il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese successivo al deposito della domanda.

²L'autorità competente può tuttavia, per un periodo limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali speciali e di prestazioni assistenziali ordinarie se le circostanze o il particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano.

³Il diritto al pagamento dell'anticipo alimenti decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il rapporto 28 marzo 2006 n. 5723 R parz.2 della Commissione della gestione e delle finanze;

d e c r e t a :

I.

La Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è così modificata:

Art. 47a cpv. 2

²Il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è affidato a:

- a) un nido dell'infanzia autorizzato e riconosciuto conformemente alla Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie);
- b) una famiglia diurna riconosciuta ai sensi della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie).

Art. 47c cpv. 1

¹La spesa di collocamento rimborsata è definita dalla Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie).

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.